

N. 3856-1279-1709-2550-2816-A

CAMERA DEI DEPUTATI

RELAZIONE DELLA VII COMMISSIONE PERMANENTE

(CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE)

presentata alla Presidenza il 1° ottobre 2003

(Relatore: **ORSINI**)

SULLA

PROPOSTA DI LEGGE

n. 3856

**APPROVATA, IN UN TESTO UNIFICATO,
DAL SENATO DELLA REPUBBLICA**

il 2 aprile 2003 (v. stampati Senato nn. 784-1140)

D'INIZIATIVA DEI SENATORI

CUTRUFO, MEDURI, FRAU, SAMBIN, PEDRIZZI, EUFEMI, CICCANTI, COZZOLINO, BIANCONI, SALINI, DEMASI, GIRFATTI, FORTE, MAGNALBÒ, TREMATERRA, MAFFIOLI, MONCADA LO GIUDICE DI MONFORTE, ANTONIO BATTAGLIA, OGNIBENE, GUZZANTI, FORLANI, MELELEO, CAMBER, TATÒ, MUGNAI, BASILE, GRILLOTTI, CONSOLO, IZZO, COMPAGNA, GUBERT, MAINARDI; BATTISTI, MANCINO, COLETTI, BAIO DOSSI, LAURIA, VERALDI, COVIELLO, DATO, FORMISANO, DENTAMARO, GAGLIONE, SCALERA, LIGUORI, BASTIANONI, DALLA CHIESA

Norme sull'Istituto di studi politici « S. Pio V » di Roma

Trasmessa dal Presidente del Senato della Repubblica il 3 aprile 2003

E SULLE

PROPOSTE DI LEGGE

n. 1279, d'iniziativa del deputato ANGELA NAPOLI

Norme sull'Istituto di studi politici « San Pio V » di Roma

Presentata il 10 luglio 2001

n. 1709, D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

TANZILLI, VOLONTÈ, MONGIELLO, DEGENNARO

Norme sull'Istituto di studi politici « S. Pio V » di Roma

Presentata il 4 ottobre 2001

n. 2550, D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**PATRIA, GERARDO BIANCO, BLASI, CROSETTO, LEO, MARIO
PEPE, RICCIOTTI, SARO, SAVO, GIACOMO VENTURA**

Norme sull'Istituto di studi politici « S. Pio V » di Roma

Presentata il 21 marzo 2002

n. 2816, D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

TONINO LODDO, GAMBINI, MORGANDO, POTENZA, VIANELLO

Disposizioni per la promozione dell'attività
dell'Istituto di studi politici « S. Pio V » di Roma

Presentata il 4 giugno 2002

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il provvedimento che giunge oggi all'esame dell'Assemblea è volto a dare riconoscimento all'importante funzione culturale svolta dall'Istituto di studi politici San Pio V di Roma.

Come è noto, l'Istituto — che ha ottenuto nel 1986 il riconoscimento della personalità giuridica — svolge attività di ricerca, consulenza e studio nelle discipline umanistiche, con particolare riferimento a quelle di carattere storico-politico, ed è articolato in due distinte strutture didattiche, l'una abilitata al rilascio di diplomi per traduttori e interpreti e l'altra finalizzata al perfezionamento scientifico in favore dei laureati che mirino al conseguimento del dottorato di ricerca.

L'Istituto ha promosso la creazione della Libera università San Pio V, autorizzata dal Ministero, nel 1996, a rilasciare la laurea in scienze politiche. Nel 1998, l'Istituto ha poi promosso la costituzione del Consorzio per la ricerca scientifica e tecnologica (CO.RI. TECNA), con lo scopo di effettuare attività di ricerca scientifica e tecnologica nei settori delle scienze storiche, storico-politiche, umanistiche, nonché in quelli biomedico, giuridico, economico e creditizio.

L'intervento legislativo in esame si propone di dare riconoscimento legislativo alle attività dell'Istituto, individuandone le finalità di interesse collettivo e quindi attribuendo ad esso un contributo statale annuale.

In particolare, l'articolo 1 qualifica l'Istituto come ente di ricerca non strumentale, dotato di personalità giuridica privata, volto a promuovere e incoraggiare, in Italia e all'estero, le ricerche e gli studi nelle discipline umanistiche, con particolare riferimento a quelle storico-politiche e ai problemi della società contemporanea. Tra i compiti specifici dell'Istituto sono richiamati l'organizzazione di conferenze, congressi e simili, volti a incrementare scambi di studio e esperienze scientifiche; la pubblicazione di studi e ricerche; la conces-

sione di borse di studio agli studenti e contributi a ricercatori; l'erogazione di premi per la ricerca. Il medesimo articolo autorizza l'Istituto a perseguire le proprie finalità tramite accordi di partecipazione e convenzioni con altre istituzioni operanti nel settore.

L'articolo 2 prevede l'applicazione della disciplina generale sugli enti di ricerca in merito alla definizione dei regolamenti interni dell'Istituto concernenti la sua organizzazione e funzionamento, anche sotto i profili amministrativo, finanziario e contabile, nonché la sua dotazione organica e il trattamento giuridico ed economico del personale docente e non docente.

L'articolo 3, infine, autorizza l'Istituto ad avvalersi di contributi di altri soggetti pubblici e privati, e attribuisce ad esso un contributo dello Stato pari a 1,5 milioni di euro annui a decorrere dal 2003. Dal punto di vista tecnico, il contributo statale viene fatto « transitare » per il Fondo ordinario relativo a contributi ad enti e organismi vari del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, determinato annualmente, nel suo ammontare complessivo, dalla Tabella C della legge finanziaria, e quindi ripartito con decreto ministeriale. La somma attribuita all'Istituto è peraltro fissata direttamente dalla legge, e quindi sostanzialmente vincolata.

Il testo in esame è già stato approvato dal Senato. La Commissione cultura, nel corso dell'esame in sede referente, non vi ha apportato alcuna modifica. La sua approvazione nel testo attuale ne permetterebbe quindi l'immediata trasformazione in legge, garantendo la tempestività dell'intervento normativo e finanziario in favore dell'Istituto.

D'altra parte, va rilevato che, in linea generale, vi è stata una sostanziale condivisione da parte della grande maggioranza dei gruppi in ordine alle finalità dell'intervento.

Le obiezioni di alcuni dei gruppi di opposizione — in specie, quello dei Demo-

cratici di sinistra-l'Ulivo — hanno riguardato essenzialmente alcuni specifici passaggi del testo approvato dal Senato, concentrandosi in particolare su due aspetti: la qualificazione dell'Istituto quale ente di ricerca non strumentale (articolo 1) e le modalità tecniche di assegnazione del contributo statale (articolo 3).

Quanto al primo aspetto, è stata giudicata scorretta, dal punto di vista tecnico, e inopportuna, da quello sostanziale, l'attribuzione di una qualifica che è attualmente riconosciuta solo ad enti di natura pubblica (laddove l'Istituto San Pio V conserva invece la sua natura di persona giuridica privata).

Al proposito va tuttavia sottolineato che l'innovazione proposta dal provvedimento — come sostenuto anche dal Governo nel corso dell'esame in sede referente — trova giustificazione nella particolare situazione in cui si viene a trovare l'Istituto a seguito della nuova disciplina che si propone. L'assimilazione dell'Istituto ai tradizionali enti di ricerca non strumentali vale infatti ad escludere l'esistenza di un nesso di dipendenza dallo Stato dell'Istituto. Richiamare questo principio non sembra inutile o superfluo, nel momento in cui la legge viene ad attribuire all'Istituto specifici compiti e, anche in relazione ad essi, gli assegna un contributo dello Stato. Né si può ritenere che il richiamo operato dall'articolo possa fare assimilare l'Istituto agli enti pubblici cui lo Stato contribuisce tramite il Fondo ordinario per gli enti di ricerca, considerato che, da una parte, se ne ribadisce la natura giuridica privata (articolo 1) e, dall'altra, il contributo di cui all'articolo 3 è espressamente assegnato a valere sul Fondo destinato al finanziamento di enti ed altri soggetti privati.

L'assegnazione diretta, per legge, ad un soggetto privato di un contributo pubblico in misura fissa giustifica d'altra parte la previsione che i regolamenti interni dell'Istituto siano espressamente assimilati a quelli degli enti di ricerca non strumentali, di cui alla legge n. 168 del 1989, e quindi sottoposti ai controlli ministeriali — di legittimità e di merito — previsti dall'articolo 8, comma 4, di tale legge. Analogamente,

la legge n. 243 del 1991 prevede che le università non statali finanziate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca conformino il proprio assetto organizzativo a quello delle università statali e sottopongano i loro ordinamenti didattici all'approvazione del Ministero. Ciò dovrebbe anche valere a rispondere all'osservazione formulata dalla I Commissione (Affari costituzionali) nel proprio parere sul provvedimento.

Il secondo aspetto oggetto di obiezioni riguarda le modalità tecniche di assegnazione del contributo. Al proposito, si è sostenuto che il testo approvato dal Senato limiti in modo inopportuno la discrezionalità del Ministero nella ripartizione delle risorse tra i diversi enti ed organismi cui esso contribuisce annualmente. Sul punto, oltre ad un emendamento delle opposizioni, occorre segnalare anche il parere della Commissione bilancio, che chiede una riformulazione del testo in cui l'assegnazione del contributo all'Istituto è svincolata dal passaggio per il Fondo per il finanziamento degli altri enti e organismi privati. Ritengo peraltro che tali obiezioni — di carattere prevalentemente tecnico — non giustifichino di per sé, una volta che si concordi nel merito sull'opportunità di assegnare all'Istituto un contributo in misura fissa, l'introduzione di modifiche che comporterebbero un nuovo passaggio del provvedimento al Senato, con il rischio di un rinvio della sua approvazione al prossimo anno. Per tale ragione, la Commissione non ha ritenuto di adeguarsi al parere espresso dalla Commissione bilancio, che peraltro tornerà ad esaminare il provvedimento prima che l'Assemblea sia chiamata a pronunciarsi definitivamente sul punto.

Alla luce di queste considerazioni, mi auguro che possano essere superate le obiezioni che hanno fin qui determinato la contrarietà di alcuni gruppi alla approvazione di questo provvedimento, di modo che l'Assemblea possa giungere nei tempi più rapidi e con il più ampio consenso alla sua definitiva trasformazione in legge.

Andrea Giorgio Felice Maria ORSINI,
Relatore.

PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE
(AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI)

La I Commissione,

esaminata la proposta di legge C. 3856, approvata dal Senato, recante norme sull'Istituto di studi politici «S. Pio V» di Roma,

rilevato che le disposizioni recate dalla proposta di legge appaiono riconducibili al disposto dell'articolo 33 della Costituzione che riconosce alle istituzioni di alta cultura, università e accademie il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti da leggi dello Stato,

rilevato inoltre che le disposizioni di carattere finanziario recate dalla proposta di legge, sono riconducibili alla materia « sistema contabile dello Stato » che l'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione riserva alla potestà legislativa esclusiva dello Stato,

ritenuto che non sussistano motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

valuti la Commissione, al fine di una maggiore chiarezza normativa, la opportunità di meglio specificare quali siano gli effetti dell'attribuzione della qualifica di « ente di ricerca non strumentale », che l'articolo 8 della legge n. 168 del 1989 prevede esclusivamente per gli enti e le istituzioni pubbliche nazionali (al fine di garantire la loro autonomia scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile ai sensi dell'articolo 33 della Costituzione), ad un ente di natura privata, con particolare riferimento alla disposizione recata dall'articolo 2 della proposta di legge che, nel prevedere l'adozione di regolamenti di organizzazione dell'istituto, opera un richiamo di carattere generale alla legge n. 168 senza chiarire se i medesimi regolamenti siano o meno assoggettabili ai controlli di legittimità e di merito previsti per i regolamenti di organizzazione degli enti di ricerca a carattere non strumentale dall'articolo 8, comma 4, della predetta legge.

PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE
(BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE)

Il Comitato permanente per i pareri della V Commissione,
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:

all'articolo 3, siano soppressi i commi 2, 3 e 4;

conseguentemente, dopo l'articolo 3 sia aggiunto il seguente:

« ART. 3-*bis*. — 1. Per il perseguimento delle finalità di cui alla presente legge, all'Istituto è concesso, a decorrere dal 2003, un contributo pari a euro 1.500.000 annui. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ».

PARERE DELLA XI COMMISSIONE PERMANENTE
(LAVORO PUBBLICO E PRIVATO)

La XI Commissione,

esaminato il progetto di legge n. 3856, approvato dal Senato,
recante « Norme sull'istituto di studi politici S. Pio V »;

delibera di esprimere:

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

i regolamenti di cui all'articolo 2 dovrebbero prevedere — per le modalità di assunzione ed il rapporto di lavoro del personale — un rinvio al contratto collettivo concernente il personale delle istituzioni

pubbliche e degli enti di ricerca e sperimentazione. Gli stessi regolamenti dovrebbero poi disciplinare le modalità per la stipula da parte dell'Istituto, entro i limiti del proprio bilancio, di contratti per l'assunzione di personale a tempo determinato e a tempo parziale.

TESTO
APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

ART. 1.

1. L'Istituto di studi politici « S. Pio V », con sede in Roma, di seguito denominato « Istituto », conservando la natura giuridica di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1986, n. 101, è ente di ricerca non strumentale, dotandosi di ordinamento autonomo ai sensi della legge 9 maggio 1989, n. 168, e successive modificazioni. L'Istituto ha la finalità di promuovere ed incoraggiare, in Italia ed all'estero, le ricerche e gli studi nelle discipline umanistiche, con particolare riferimento a quelle storico-politiche, nonché ai problemi della società contemporanea.

2. Per il perseguimento dei suoi fini l'Istituto, in particolare:

a) organizza conferenze, congressi, incontri e seminari per incrementare scambi di studio e di esperienze scientifiche;

b) cura la pubblicazione di studi e ricerche;

c) concede borse di studio agli iscritti ai corsi e contributi a studiosi particolarmente qualificati, per ricerche attinenti ai fini istituzionali dell'ente;

d) eroga premi per la ricerca.

3. Per la realizzazione dei suoi compiti, l'Istituto può stipulare accordi di partecipazione e convenzione con istituzioni scientifiche, umanitarie ed economiche, italiane ed estere che operano nei settori di attività indicati al comma 1.

ART. 2.

1. L'Istituto è disciplinato da regolamenti di organizzazione e funzionamento, di amministrazione, finanza e contabilità, ai sensi della citata legge n. 168 del 1989,

TESTO
DELLA COMMISSIONE

ART. 1.

Identico.

ART. 2.

Identico.

e successive modificazioni, concernenti anche l'organizzazione scientifica, la dotazione organica ed il trattamento giuridico ed economico del personale docente e non docente occorrente al funzionamento dell'Istituto medesimo.

ART. 3.

1. Per l'espletamento dei suoi compiti, l'Istituto si avvale, oltre che delle rendite del proprio patrimonio, di contributi di amministrazioni pubbliche e di privati.

2. I contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi, quantificati dalla tabella C della legge 27 dicembre 2002, n. 289, alla voce « Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca — legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica: — ART. 1, comma 43 » sono aumentati di 1.500.000 euro a decorrere dall'anno 2003, con riserva della predetta cifra a favore dell'Istituto.

3. All'onere derivante dal comma 2, valutato in 1.500.000 euro a decorrere dall'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 3.

Identico.

PAGINA BIANCA

€ 0,26

Stampato su carta riciclata ecologica



14PDL0048710